



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Raffaele FRASCA	- Presidente -
Dott. Francesco Maria CIRILLO	- Consigliere -
Dott. Marco ROSSETTI	- Consigliere -
Dott. Stefania TASSONE	- Consigliere -
Dott. Stefano Giaime GUIZZI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20780-2023 proposto da:
GRÜNENTHAL GMBH, in persona del legale rappresentante "*pro tempore*", elettivamente domiciliata in

ROBERTO, VANNA CINZIA,
MARCO, FRANCA, GINA, elettivamente
domiciliati in

;
- ricorrente -

- controricorrenti -

Oggetto

**RESPONSABILITÀ
CIVILE
GENERALE**

Regolamento di
competenza -
Danni da "vita
malformata" -
Domanda
risarcitoria contro
società avente sede
solo all'estero -
Competenza ex art.
7 Regolamento CE
n. 1215 del 2012 -
Sussistenza -
Conseguenze

R.G.N. 20780/2023

Cron.

Rep.

Ud. 21/05/2024

Adunanza camerale



Avverso l'ordinanza n. 4002/2023 del Tribunale di Milano, depositata in data 21/09/2023;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale in data 21/05/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. La società tedesca Grünenthal GmbH, con sede ad Aachen, in Germania, ha proposto regolamento necessario di competenza – sulla base di due motivi – avverso l'ordinanza n. 4002/23, del 21 settembre 2023, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria competenza territoriale, in relazione alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti di detta società, da Roberto

Marco e Vanna Cinzia

Franca

e Gina

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che costoro, asserendo di aver riportato danni a seguito dell'assunzione – da parte delle rispettive madri, mentre erano stato di gravidanza (in epoca compresa tra il 1958 e il 1964) – di un non meglio precisato farmaco contenente il principio attivo talidomide, asseritamente sintetizzato da Grünenthal GmbH, convenivano in giudizio la Grünenthal Italia S.r.l., quale pretesa "sede italiana" di essa Grünenthal GmbH. Costituitasi quest'ultima in giudizio, l'adito giudicante – in accoglimento dell'eccezione dalla medesima, all'uopo, formulata – ordinava la rinnovazione della notificazione, avvenuta presso la sede tedesca della società. Di seguito, il Tribunale di Milano, pronunciandosi sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla predetta società, dichiarava la propria competenza, sul presupposto che nel proprio circondario risultava avere sede la Grünenthal Italia S.r.l., da intendersi come sede secondaria della società tedesca, posto che



l'intero capitale sociale della prima risultava detenuto dall'odierna ricorrente.

3. Avverso tale ordinanza del Tribunale ambrosiano ha proposto regolamento necessario di competenza Grünenthal GmbH, sulla base – come detto – di due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 19 cod. proc. civ., posto che Grünenthal Italia S.r.l. non è la sede secondaria di Grünenthal GmbH.

Assume, difatti, la ricorrente che, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 1, secondo inciso, cod. proc. civ., in caso di controversie radicate nei confronti di una persona giuridica, la competenza spetta al giudice del luogo dove essa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Tale, però, non risulta essere il caso di specie, visto che "nessun potere di rappresentanza processuale della Grünenthal GmbH è attribuito ai rappresentanti della Grünenthal Italia S.r.l., come risulta pacificamente dalla visura camerale di quest'ultima".

Difatti, Grünenthal GmbH sottolinea di avere la propria sede legale ad Aachen, in Germania, non avendo alcuna sede secondaria a Milano, essendo, inoltre, irrilevante il fatto che il capitale sociale della Grünenthal Italia S.r.l. sia da essa interamente detenuto, trattandosi di circostanza ininfluenza al fine di poterla considerare quale sede secondaria della ricorrente anziché (correttamente) quale società separata e distinta rispetto alla società tedesca.

Le due società, infatti, sono persone giuridiche autonome, se è vero che il collegamento economico-funzionale fra imprese, gestite da società di un unico gruppo, non esclude l'autonoma personalità giuridica delle società stesse.



Tanto basterebbe, dunque, per escludere che Grünenthal Italia S.r.l. possa ritenersi "sede secondaria" dell'odierna ricorrente, giacché la sede secondaria di un'impresa – anche se organizzata in forma societaria – non può rilevare come centro autonomo di imputazione, visto che l'art. 2197 cod. civ. richiede l'iscrizione di sedi secondarie nel registro delle imprese, proprio al fine di rendere manifesto il vincolo organico tra di esse e l'impresa.

3.2. Il secondo motivo evidenzia che il Tribunale di Milano non può ritenersi competente, e ciò a norma degli artt. 4 e 7 del Regolamento n. 1215/2012/UE, del 12 dicembre 2012.

Sul presupposto che essa Grünenthal GmbH non ha alcuna sede secondaria a Milano (né in Italia), la ricorrente assume che il Tribunale di Milano non è territorialmente competente a decidere della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti, poiché non è né il foro del luogo nel quale il convenuto ha la propria sede legale, né il foro del luogo nel quale si è verificato il danno.

Il giudice territorialmente competente, per contro, andrebbe individuato alla stregua del citato regolamento dell'Unione Europea, a mente del quale – in caso di controversia radicata in uno Stato membro contro una persona domiciliata in altro Stato (art. 4) – la competenza "in materia di illeciti civili dolosi o colposi" va individuata in favore della "autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" (art. 7).

Nella specie, poiché coloro che hanno agito in giudizio asseriscono di essere nati con malformazioni congenite, causate dalla pretesa assunzione, da parte delle rispettive madri allorché erano in stato di gravidanza, di farmaci contenenti talidomide, ciò che essi ascrivono a fatto addebitabile a Grünenthal GmbH a titolo di responsabilità extracontrattuale (ex artt. 2043 e/o 2050 cod.),



il luogo in cui il danno si è verificato non può che coincidere con quello di nascita di ciascuno di essi, così come indicato nell'atto di citazione, ovvero: Delebio (Sondrio) per il Sig. Roberto Torino per i Sig.ri Vanna Cinzia e Marco Lavagna (Genova) per la Sig.ra Franca Felletti e Udine per la Sig.ra Gina

4. Hanno resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, i predetti Delebio, Felletti e chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

6. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria.

7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. In via preliminare va rilevato che la scrittura difensiva – denominata “controricorso” – depositata da Roberto Vanna Cinzia Marco Franca Felletti e Gina come eccepito dalla società ricorrente – nella memoria depositata in vista della presente adunanza camerale – è stata da essi depositata successivamente allo spirare del termine di venti giorni previsto dall'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., visto che Grünenthal GmbH ha notificato il proprio ricorso per



regolamento di competenza il 20 ottobre 2023, sicché i resistenti avrebbero dovuto depositare il “controricorso” entro il 9 novembre 2023, e non il 24 novembre 2023.

Al riguardo viene in rilievo il principio di diritto secondo cui <<Il disposto di cui all'art. 47, comma 5, c.p.c., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso. Inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali.>> (Cass. n. 6380 del 2018; n. 34595 del 2021).

Stante il rilievo della parte ricorrente della detta scrittura non si deve tenere conto e così della successiva memoria.

9. Ciò premesso, il regolamento va accolto.

9.1. Non è, infatti, sostenibile che la società Grunenthal Italia S.r.l. sia un “rappresentante autorizzato a stare in giudizio” per conto della società tedesca, odierna ricorrente, e ciò per il sol fatto che, “all’atto della costituzione, al consiglio di amministrazione” della prima furono conferiti “i più ampi poteri fra cui quelli di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell’oggetto sociale”, perché tale formula non allude affatto al conferimento di un potere di rappresentanza.

Tanto premesso, deve rilevarsi che questa Corte, in passato, con riferimento all’ipotesi in cui “non sia possibile individuare il foro generale della persona giuridica in Italia, secondo i criteri stabiliti dall'art. 19 cod. proc. civ., trattandosi di causa promossa contro società con sede all’estero e priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio”, ha ritenuto che trovasi “applicazione analogica quanto



disposto dall'art. 18 secondo comma cod. proc. civ., in tema di foro generale delle persone fisiche, con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede l'attore" (Cass. Sez. 1, sent. 4 luglio 1985, n. 4018, Rv. 441540-01).

Tuttavia, come osservato del Procuratore Generale presso questa Corte, con l'avvento del Regolamento CE n. 1215 del 2012, è stata dettata una disciplina che "non si limita ad individuare l'ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all'interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa" (Cass. Sez. Un., ord. 6 marzo 2020, n. 6456, Rv. 657210-01), sicché, "in materia di illeciti civili dolosi o colposi", essa va individuata in favore della "autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" (art. 7).

Di conseguenza, il regolamento va accolto, individuando i Tribunali competenti in quelli nei cui circondari rientrano i luoghi di nascita di ciascuno degli attori, così come indicato dagli stessi nell'atto di citazione (ovvero: Sondrio, per il Sig. Roberto Torino per i Sig.ri Vanna Cinzia e Marco Genova, per la Sig.ra Franca Felletti e Udine per la Sig.ra Gina atteso che il luogo in cui si è "concretizzato il danno" a loro carico (Cass. Sez. Un., ord. 9 febbraio 2021, n. 3125, Rv. 660357-02) non può che essere quello della loro nascita, evento che ha determinato la venuta ad esistenza della pretesa risarcitoria da essi azionata, concernendo essa un danno da "vita malformata").

D'altra parte, trattandosi di competenza inderogabile, risulta irrilevante che i soggetti asseritamente danneggiati abbiano agito congiuntamente, atteso che il "cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause" – ciò che qui non è – non siano



connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione”
(tra le molte, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2014, n. 5705, Rv. 630542-01).

10. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Il carattere inedito della questione costituisce, infatti, “giusto motivo” di compensazione, ai sensi della norma suddetta.

PQM

La Corte accoglie il regolamento, dichiarando la competenza, rispettivamente, del Tribunale di Torino quanto alle domande dei Sig.ri Vanna Cinzia e Marco del Tribunale di Genova quanto alla domanda della Sig.ra Franca Felletti, del Tribunale di Sondrio quanto alla domanda del Sig. Roberto e del Tribunale di Udine quanto alla domanda della Sig.ra Gina fissa termine di tre mesi dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della presente ordinanza, per la separata riassunzione dei giudizi innanzi a tali uffici.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 21 maggio 2024.

Il Presidente
Raffaele FRASCA

